



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

Prot. 71456 /Area II[^] EE.LL

Napoli, 5 novembre 2012

Al Sig. Presidente Provincia di
Napoli

Ai Sigg. ri Sindaci, Commissari e
Commissioni Straordinarie
dei Comuni della Provincia di
Napoli

e.p.c

Al Sig. Segretario Generale
della Provincia di
Napoli

Ai Sig. Segretari Comunali
dei Comuni della Provincia di
Napoli

OGGETTO: Consorzi di funzioni. Art. 9, comma 1 bis, della legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto legge n. 95/12.
Consorzi di funzione che gestiscono servizi socio-assistenziali.

Si fa seguito alla circolare prot. n 47936 del 5 luglio u.s. con la quale al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 28, della legge n. 148/11 che ha attribuito al Prefetto l'accertamento dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 186, della legge n. 191/09, relativamente alla soppressione, da parte dei comuni, dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, sono state date indicazioni per effettuare una prima ricognizione sugli adempimenti di codesti enti.

Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 95/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12, che con l'art. 9, comma 1, ha disposto la soppressione o l'accorpamento da parte di regioni, province e comuni di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti ai comuni, province e città metropolitane ai sensi del Part. 118, della Costituzione.

In sede di conversione del decreto legge è stata introdotta, dal comma 1 bis, una deroga che, limitando l'ambito di applicazione del comma 1,



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

esclude dalla programmata estinzione gli enti che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

A tal uopo il Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali ha ritenuto opportuno evidenziare, con circolare prot. n. 15104 del 29 ottobre 2012, che da un'analisi comparativa delle due norme, in particolare dell'art. 2 comma 186, della legge n. 191/09 e dell'art. 9 comma 1 bis, della legge n. 135/12, sembra emergere che i comuni siano esentati dal procedere alla soppressione dei consorzi che gestiscono le suddette funzioni.

A parere del citato dicastero tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che il Governo ha accolto un ordine del giorno, presentato al Senato, con il quale si è impegnato a tener conto, nell'interpretazione della norma, che tra gli enti rientranti nella deroga siano compresi anche i consorzi costituiti per gestire servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Pertanto alla luce dei principi illustrati il Ministero dell'Interno ha manifestato l'avviso che gli adempimenti cui sono tenuti gli enti locali devono essere circoscritti a quei consorzi di funzione che non gestiscono i servizi descritti.

Pertanto si invitano le SS.LL. affinché nel procedere, nei termini di legge, alla soppressione dei consorzi tengano conto di quanto sopra esposto, significando che in caso di accertata inadempienza sarà attivata la procedura prevista dall'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 10 giugno 2003, n. 131, che disciplina l'attuazione del potere sostitutivo del Governo, come prefigurato dall'art. 120 della Costituzione.

F. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario

(De Vivo)

ES/6V